



[Torna alla pagina precedente](#)

Publicato il 15/09/2016

**N. 00316/2016 REG.PROV.CAU.
N. 00810/2016 REG.RIC.**



REPUBBLICA ITALIANA

**Il Tribunale Amministrativo Regionale per il
Piemonte**

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 810
del 2016, proposto da:

Astra Zeneca S.p.A., in persona del legale
rappresentante p.t., rappresentata e difesa
dagli avvocati Diego Vaiano, Francesco
Cataldo e Massimo Occhiena, con domicilio
eletto presso quest'ultimo in Torino, via
Lamarmora 6;

contro

Regione Piemonte, in persona del legale
rappresentante p.t., rappresentata e difesa
dagli avvocati Chiara Candiollo e Giovanna
Scollo, con domicilio eletto presso
quest'ultima in Torino, via Meucci, 1;

nei confronti di

Teva Italia S.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avvocati Adriano Travaglia, Maria Rosaria Russo Valentini e Roberto Bonatti, con domicilio eletto presso il primo in Torino, c.so Matteotti, 42 Bis;

e con l'intervento di

ad adiuvandum:

Fimmg - Federazione Italiana Medici di Medicina Generale - Sezione Reg. le Piemontese, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avvocato Roberto Longhin, con domicilio eletto presso il suo studio in Torino, via Vittorio Amedeo II, 19;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

della Deliberazione della Giunta Regionale del Piemonte 16.5.2016 n. 30-3307, pubblicata sul B.U.R. 20S1 in data 19.5.2016 recante assegnazione obiettivi economico-gestionali, di salute e di funzionamento dei servizi ai direttori generali/commissari delle aziende sanitarie regionali finalizzati al riconoscimento del trattamento economico integrativo per l'anno 2016;

dell'allegato A alla delibera stessa, segnatamente nella parte relativa all'obiettivo 8 - Assistenza Farmaceutica Territoriale ed

Ospedaliera e nella parte riguardante il punto 4 - inibitori della HMG coA reductasi (ATC=C10AA);

delle previsioni dettate con riguardo alla "scala" da assegnare a ciascun obiettivo e della relativa tabella riportata a pag. 31 dell'allegato A;

della nota della Direzione Sanità 2.12.2015, protocollo 22.698/A14.000, citata al riferimento n. 4 dell'obiettivo 8.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Piemonte e di Teva Italia S.r.l.;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 14 settembre 2016 il dott. Giovanni Pescatore e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto che la domanda cautelare, ad un primo esame, appare assistita da adeguato *fumus boni iuris*, con particolare riferimento alle deduzioni concernenti la violazione

sostanziale dell'art. 15, comma 11-ter, d.l. n. 95/2012, e l'introduzione surrettizia di vincoli sulla libertà prescrittiva del medico curante;

ritenuto in particolare che detta duplice violazione pare potersi integrare nella misura in cui le previsioni di cui alla delibera:

a) non includono ipotesi di deroga motivata al raggiungimento degli obiettivi di risparmio, sinanche per le terapie già in corso per le quali è pacificamente consigliato il mantenimento del trattamento farmacologico in essere; b) correlano in modo rigido e automatico al mancato raggiungimento degli obiettivi di salute e assistenziali (tra i quali paiono essere inclusi anche gli obiettivi di contenimento della spesa sanitaria regionale), non solo la mancata attribuzione della quota integrativa del trattamento economico dei direttori generali, ma una valutazione in termini di grave inadempimento contrattuale, tale da comportare *ipso iure* la decadenza del dirigente dall'incarico; c) pertanto, pur non vincolando direttamente libertà prescrittiva dei medici curanti, paiono in grado di ingenerare nei destinatari (e nel personale medico operante sotto le direttive delle rispettive ASL) la propensione ad uniformarvisi, facendo così prevalere logiche

di risparmio a discapito del parametro dell'appropriatezza della cura;
ravvisato il pericolo di pregiudizio grave e irreparabile per la parte ricorrente derivante da possibili contrazioni dei ricavi e della diffusione del farmaco dalla stessa distribuito e interessato dalla determinazione impugnata;
ritenuto quindi di dover accogliere l'istanza cautelare, con sospensione *in parte qua* della delibera regionale nei limiti dell'interesse della ricorrente;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Prima)

accoglie l'istanza cautelare e per l'effetto:

- sospende *in parte qua* e nei limiti dell'interesse della ricorrente la determinazione regionale in impugnativa;
- fissa per la trattazione di merito del ricorso l'udienza pubblica dell'8 marzo 2017;
- compensa le spese della presente fase cautelare.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 14 settembre 2016 con l'intervento dei magistrati:

Domenico Giordano, Presidente

Silvana Bini, Consigliere

Giovanni Pescatore, Primo

Referendario, Estensore

L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Giovanni Pescatore Domenico Giordano

IL SEGRETARIO

© 2014 - giustizia-amministrativa.it

[Accessibilità](#) [Mappa del sito](#)

[Guida al sito](#)

[Informativa privacy](#) [Regole di accesso](#)

[Condizioni di utilizzo](#)